



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE
UMBRIA

Ufficio Attività Istituzionali
Responsabile: Gennaro Cancellaro
g.cancellaro@inail.it

tel. 075-5015630

Processo: Aziende e Lavoratori
Responsabile: Teresa Martiri
t.martiri@inail.it

Tel. 075-5015430

Perugia, 16 Aprile 2020

Classificazione di D.R. Umbria

Processo: Lavoratori
Macroattività: Indirizzi normativi/operativi
Attività: Indirizzi normativi/operativi
Tipologia: Indirizzi/Pareri operativi
Fascicolo: Indirizzi normativi/operativi anno 2020
Sottofascicolo: tutela per Covid-19- Patronati- Ordini – Ass.
Protocollo: Si

Ai Patronati Regionali

Alle Associazioni di categoria

Agli Ordini dei Consulenti del Lavoro di
Perugia e di Terni

Agli Ordini dei dottori Commercialisti di
Perugia e di Terni

Oggetto: Infezione da SARS–COV-2: tutela infortunistica dei casi lavorativi.

In relazione al presente contesto emergenziale causato dalla diffusione pandemica da Sars-Cov2 ed alla conseguente manifestazione di stati patologici emersi in occasione di lavoro, con lo scopo di fornire un contributo utile alla rapida ed efficace istruttoria di casi di infortunio lavorativo Covid-19, si riporta di seguito una breve sintesi sulle caratteristiche della tutela Inail per queste fattispecie.

Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

L'articolo 42, comma 2, del Decreto – Legge 17 marzo 2020 n. 18 stabilisce che nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) contratta in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il **certificato di infortunio** e lo invia telematicamente all'Inail.

I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all'Inail, debbono assolvere all'obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la **denuncia/comunicazione d'infortunio ai sensi dall'articolo 53** del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Covid- 19, in occasione di lavoro, non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Ambito della tutela

In via preliminare si precisa che, secondo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, l'Inail tutela tali affezioni morbose inquadrando, per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in

questi casi la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo *Coronavirus* occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall'Istituto.

Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati (come i soci delle cooperative, i lavoratori autonomi etc...) in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale).

L'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari pubblici e privati esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto l'elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus.

A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in *front-office*, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.

La tutela assicurativa si estende anche alle altre ipotesi in cui il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e dell'ambiente lavorativo in cui si svolge l'attività lavorativa, oltre che per gli eventi di contagio accaduti durante il percorso casa-lavoro, configurabili come infortunio *in itinere*.

Le prestazioni Inail

Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da *Coronavirus* in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro, oltre che per il periodo di prognosi certificata.

La tutela INAIL decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione lavorativa per quarantena (con contagio che può essere accertato anche successivamente alla data di inizio della quarantena).

Qualsiasi documentazione medica, compresa la certificazione Inps di malattia- anche in caso di isolamento fiduciario - può essere ritenuta valida ai fini certificativi di infortunio, con successiva integrazione di eventuali dati mancanti nella fase istruttoria.

Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, oltre alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, ai sensi della disciplina vigente, anche la prestazione economica *una tantum* prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Direttore regionale
dott.ssa Alessandra Ligi

